

**Oggetto: Taglio piante in prossimità delle linee elettriche aeree**

Vi informiamo che nel periodo 10/09/2018 ÷ 31/07/2019 provvederemo a tagliare le piante e/o i rami presenti nella fascia di rispetto degli elettrodotti di alta tensione e lungo i sentieri di accesso ai sostegni delle linee elettriche aeree di proprietà della scrivente società.

Facciamo presente che il suddetto taglio è indispensabile per evitare danni a persone e cose, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M. n° 449 del 21.03.1988 (paragrafo 2.1.06), ed a garantire la continuità del servizio elettrico.

Il legname, opportunamente sramato ed accatastato, verrà reso disponibile ai proprietari in prossimità delle aree di taglio.

Per consentire ai proprietari dei fondi l'eventuale raccolta della legna tagliata, Vi preghiamo di esporre agli albi del Vs. Comune un comunicato che notifichi tale intervento.

Per motivi di sicurezza, Vi chiediamo cortesemente di sensibilizzare la popolazione a non procedere al taglio della vegetazione in prossimità degli elettrodotti che sono da considerarsi sempre in tensione; in caso di necessità TERNA RETE ITALIA si rende disponibile a definire, con i proprietari che ne avessero la necessità, le modalità operative di intervento.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a: TERNA RETE ITALIA S.p.A. - DTNE - AOT DI PADOVA - UNITA' IMPIANTI VITTORIO VENETO - Via Mattarella, 15 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE(TV) - RECAPITI TEL. 0439493226 - 0438932533.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti V VE

**Cesarino  
Genovese**

Firmato digitalmente da Cesarino  
Genovese  
ID: c=IT, o=Terna S.p.A., ou=Interni,  
ou=Titolari, cn=Cesarino Genovese,  
serialNumber=GNVCRN55P16L407F999  
Data: 2018.08.16 16:26:54 +02'00'

Allegato: elenco linee AT per comune attraversato

**D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83  
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE**

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.